

## FONDAZIONE

“Villa Sacro Cuore – Coniugi Preyer” – ONLUS  
Via Preyer, 20 – 26020 – CASALMORANO CR  
C.F.: 83001090196 – P. IVA: 00814670196  
Tel: 037474140 – 037474553 – Fax: 0374374088  
[preyer@preyer.it](mailto:preyer@preyer.it) [www.preyer.it](http://www.preyer.it)

### **Accesso civico**

L'accesso civico è previsto e regolato dall'art. 5 del D. Lgs. nr. 33/2013, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. nr. 97 del 2016 e dell'art. 5 bis del medesimo decreto ed introdotto dall'art. 6, comma 2, D. Lgs. nr. 97 del 2016.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o di documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo di posta certificata ([certificata@pec.preyer.it](mailto:certificata@pec.preyer.it)) ovvero con modalità cartacea tramite raccomandata A/R indirizzata alla FONDAZIONE “VILLA SACRO CUORE – CONIUGI PREYER” – ONLUS – VIA PREYER NR. 20 – 26020 CASALMORANO (CR), ed è presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dalla Fondazione per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la Fondazione se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono

presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per l'evasione della richiesta è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Fondazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, la Fondazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Fondazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento a quanto previsto dall'art. 5-bis.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta **entro il termine di 30 giorni**, il richiedente può presentare richiesta di riesame su cui la fondazione decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), la Fondazione provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte della fondazione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione della Fondazione competente, o in caso di richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, nr. 104.

L'inoltro da parte del cittadino di accesso civico di dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria comporta l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5 del D. Lgs. nr. 33/2013 ossia:

- Al titolare del potere disciplinare, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- All'organo di vertice al Presidente della Fondazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

L'articolo 5-bis del D. Lgs. nr. 33/2013 prevede che l'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) La sicurezza pubblica o l'ordine pubblico;
- b) La sicurezza nazionale;
- c) La difesa e le questioni militari;
- d) Le relazioni internazionali;
- e) La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) Il regolare svolgimento di attività ispettive.

Inoltre, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con il Regolamento Europeo 2016/679;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Se i limiti di cui sopra riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti e si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.